



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 169

OGGETTO: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RGN 2708/2013 INSTAURATO DA ATC PROVINCIA DI TORINO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO.

L'anno **2014**, addì **28** del mese di **Luglio** alle ore **17.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - PATRIZIO Angelo	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	SI
Assessore - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI
Assessore - MORRA Rossella	SI
Assessore - ARCHINA' Andrea	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Servizi Civici e di Supporto – Settore Servizi Demografici – Affari Legali ed Assicurativi n. 477 in data 24/07/2014 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RGN 2708/2013 INSTAURATO DA ATC PROVINCIA DI TORINO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO.”;**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18/7/2014 con cui è stato differito al 30/09/2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Servizi Civici e di Supporto – Settore Servizi Demografici – Affari Legali ed Assicurativi allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

.....

Area Servizi Civici e di Supporto

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 477
redatta dal Settore Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi

OGGETTO: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RGN 2708/2013 INSTAURATO DA ATC PROVINCIA DI TORINO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO.

Su richiesta del Sindaco, Angelo Patrizio,

Premesso

- che, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino dell'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino del 30/10/2013, notificato il successivo 4/11, ns. prot. n. 0019730, è stato chiesto l'annullamento della nota del 17/7/2013, prot. n. 13254, a firma del Direttore dell'area finanziaria di questo Comune, con la quale veniva respinta la richiesta di rimborso dell'IMU anno 2012, corrisposta dall'Agenzia e pari ad euro 4.668,19, formulata con nota dell'1/7/2013, ns. prot. n. 13254;
- che a fondamento della richiesta di annullamento, così come di quella di rimborso, l'ATC provinciale ha invocato l'applicabilità, in suo favore, dell'ipotesi di esenzione positivizzata dall'art. 7, co I, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992, a mente del quale sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, co. I, lett. c), del DPR n. 917/1986 e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività ivi previste, tra cui quelle assistenziali e ricettive;
- che, ciò nondimeno, il pacifico indirizzo giurisprudenziale formatosi in subiecta materia (tra le altre ed ex multiis: Cass. Civ., 20 maggio 2005, n. 10646; Comm. Trib. Prov. Marche, Ascoli Piceno, sez. I, 17 gennaio 2012, n. 12; Cass. Civ., sez. V, 11 maggio 2012, n. 7358; Cass. Civ., SS.UU., 26 novembre 2008, n. 28160) ha escluso che in tale categoria possano ricondursi gli immobili concessi in locazione dagli Istituti autonomi case popolari e affini, per difetto del requisito dell'utilizzazione diretta;
- che, pertanto, appare opportuno costituirsi in giudizio al fine di contrastare la domanda di annullamento ex adverso proposta;
- che l'art. 11, co. 3, del D. Lgs. n. 546/1992 prevede espressamente, al comma terzo, che "L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.";
- che, pertanto ed anche in un'ottica di contenimento delle spese dell'ente, appare opportuno costituirsi in giudizio in persona del Direttore dell'area economico-finanziaria, Rag. Vanna Rossato, titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio tributi del Comune di Avigliana, con facoltà per la stessa di delegare l'attività processuale e di rappresentanza in udienza ad altri dipendenti comunali in possesso di adeguata competenza;

Visto, l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Viste le sentenze n. 7190 del 30 maggio 2000, n. 1442 del 9 febbraio 2000 e n. 11064 del 10 ottobre 1992, con le quali la Corte di Cassazione ha confermato che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

si propone

che la Giunta Comunale deliberi:

- 1) di costituirsi, ex art. 11, co. 3, del D. Lgs. n. 546/1992, nel giudizio RGN 2708/2013 -pendente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino e instaurato dall'ATC della Provincia di Torino con ricorso del 30/10/2013- mediante il Direttore dell'area economico-finanziaria del Comune di Avigliana, Rag. Vanna Rossato, titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio tributi dell'ente, con facoltà per la stessa di delegare l'attività processuale e di rappresentanza in udienza ad altri dipendenti comunali in possesso di adeguata competenza;
- 2) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'ente;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 24 luglio 2014

Il Direttore Area Servizi Civici e di Supporto
Dott. Luigi Zizzari



Pareri

Comune di Avigliana

— Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 477

Ufficio Proponente: **Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi**

Oggetto: **COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RGN 2708/2013 INSTAURATO DA ATC PROVINCIA DI TORINO
INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO.**

— Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2014

Il Responsabile di Settore

Luigi Zizzari

— Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile

Data 25/07/2014

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

DEMOGRAFIA
NPF

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Livio SIGOT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05 AGO. 2014.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì 05 AGO. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Livio SIGOT

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- è stata
 viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05 AGO. 2014.

è stata
ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.

è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

è divenuta esecutiva in data _____
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva
a decorrere dalla data del presente verbale.
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì 05 AGO. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Livio SIGOT